



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

SEGRETARIO

SERVIZIO

Numero 1 Settoriale del 11/01/2022

Numero 6 Reg. Generale del 11/01/2022

**OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 646 DEL 18 DICEMBRE 2020
AVENTE AD OGGETTO: SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA
AL PERSONALE DIPENDENTE. DECORRENZA ECONOMICA 1 GENNAIO 2019. APPROVAZIONE
GRADUATORIA**

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di GENNAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott. Domenico CACCIATORE**, Responsabile del SEGRETARIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che

- Con determinazione n. 646 del 18 dicembre 2020 avente ad oggetto “Selezione per l’attribuzione della Progressione economica al personale dipendente. Decorrenza economica 1 gennaio 2019. Approvazione graduatoria” veniva disposta l’attribuzione di nuova posizione economica di sviluppo nell’ambito della categoria di inquadramento nel limite del 50 per cento del personale avente titolo a partecipare alle selezioni per ciascuna categoria e comunque a concorrenza delle risorse stanziato allo scopo;

- Nei termini assegnati per la ricezione delle domande pervenivano 36 domande di partecipazione alla selezione e non 35 come indicato nel predetto atto per non aver erroneamente inserito la domanda pervenuta al protocollo n. 993 del 20 gennaio 2020;

Constatato che :

Nei termini assegnati sono pervenute n. 36 candidature;

in data 10 dicembre 2020, è stata redatta la graduatoria definitiva di merito per ciascuna categoria e settore avente diritto, ai fini dell'attribuzione della nuova posizione economica di sviluppo al personale dipendente, come risulta dal verbale depositato agli atti d'ufficio;

Precisato che una delle istanze pervenute non è ritenuta ammissibile per le motivazioni di cui al verbale citato;

Considerato tuttavia che – in disparte la candidatura di cui al punto precedente - i dipendenti aventi titolo a partecipare sono in numero pari a 36 ivi compreso un dipendente di categoria B3 che non ha presentato istanza; per l'effetto il numero dei dipendenti che potranno beneficiare del beneficio della PEO è pari a n. 18;

Con riferimento alla Cat. B3: matr. 47 (Settore affari generali, legali e servizi alla persona): Nel verbale del 10/12/2020 si era pervenuti alla seguente conclusione: *Alla luce delle valutazioni di cui sopra si procede all’attribuzione della progressione nei limiti del 50% del personale avente diritto per settore e categoria e comunque nel limite delle risorse disponibili, tenendo conto che il dipendente Spagnolo non concorre con i resti di alcun settore per la categoria di appartenenza che abbiano presentato istanza di partecipazione.*

Visto il contratto collettivo integrativo (CCDI) per il triennio 2019 – 2021 – accordo economico 2021, sottoscritto in data 28 dicembre 2021, il quale contiene clausola di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 3 (Obiettivi e strumenti), comma 5 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e dell’art. 2 (Interpretazione autentica) del Ccdi per il triennio 2019 – 2021 sottoscritto in data 31 dicembre 2019 finalizzata a dirimere i dubbi interpretativi sorti in sede applicativa dell’art. 13 del Ccdi per il triennio 2019 – 2021 avente ad oggetto “Progressione economica orizzontale” del seguente tenore letterale: “2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è

riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina dei commi 6 e 7 del presente articolo. La selezione avverrà per categoria e per settore, stabilendo che in caso di parità di decimali tra settori, gli arrotondamenti avvengano con attribuzione della PEO al settore cui il dipendente collocato in graduatoria abbia una maggiore permanenza nella PEO di provenienza e, in casi di ulteriore parità, sia assegnata al settore cui il dipendente collocato in graduatoria abbia maggiore anzianità di servizio. I titolari di posizione organizzativa concorreranno tra loro per l'attribuzione della P.E.O., considerando ai fini delle percentuali attribuibili come separata area (settore).”

Detta clausola ha chiarito che “Nel caso in cui al dipendente appartenente ad una qualunque delle categorie contrattuali (ovvero all’area separata dei titolari di posizione organizzativa), che non concorra con i resti decimali di altri settori (o perché appartenente all’area delle posizioni organizzative), può essere attribuita, nei limiti del 50% dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni e delle somme destinate in sede di contrattazione decentrata a tale finalità, progressione economica orizzontale.”

Preso atto che il totale dei dipendenti aventi titolo, per i motivi sopra richiamati, è pari a 36 e non 35 e che pertanto il 50% delle progressioni attribuibili è pari a n. 18 e non 17;

Pertanto il dipendente matr. 47 (catg B3) posizione economica attuale: B7<B3: PROGRESSIONE ECONOMICA DI SVILUPPO B8<B3 (€ 498,33*) pur costituendo decimale/resto nella categoria di appartenenza all'interno della catg B3 ha diritto alla progressione economica orizzontale per i seguenti motivi:

- Per effetto dell'interpretazione autentica sopra richiamata;
- Per il fatto che le progressioni economiche attribuibili sono diciotto e non diciassette e resta soddisfatto il limite del 50% degli aventi titolo a partecipare alla procedura selettiva come da Ccdi;
- Per la capienza delle somme assegnate a tal fine con il Ccdi 2019-2021;

Ricordato che, fermo restando che in ogni caso la selezione avviene per categoria e per settore, gli arrotondamenti avvengono con attribuzione della PEO al settore cui il dipendente collocato in graduatoria abbia una maggiore permanenza della PEO di provenienza e, in casi di ulteriore parità, è assegnata al settore cui il dipendente collocato in graduatoria abbia maggiore anzianità di servizio.

Alla luce delle motivazioni di cui sopra si procede all'attribuzione della progressione nei limiti del 50% del personale avente diritto per settore e categoria e comunque nel limite delle risorse disponibili anche al dipendente matr. 47, cat. B3, B7<B3: PROGRESSIONE ECONOMICA DI SVILUPPO B8<B3, già dipendente dell'Amministrazione comunale ed all'epoca assegnato al primo Settore con decorrenza 1 gennaio 2019 per € 498,33 con riferimento all'anno 2019, € 498,33 con riferimento all'anno 2020 ed € 38,33 con riferimento all'anno 2021;

Conseguentemente ha diritto a BENEFICIARE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA a decorrere dal 1 gennaio 2019 in aggiunta ai dipendenti di cui alla determinazione n. 646 del 18 dicembre 2020:

... omissis ...

CAT. B3

... omissis ...

matr. 47 : posizione economica attuale: B7<B3: PROGRESSIONE ECONOMICA DI SVILUPPO B8<B3 (€ 498,33*) costituisce decimale/resto nella categoria di appartenenza all'interno della catg B3

Richiamati:

- il parere ARAN (CFL_69) secondo cui “l'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituzione, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
- il D. Lgs. n. 150/2009;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e in particolare il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale del Comune di Veglie;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019-2021 del Comune di Veglie;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 16 del C.C.N.L. del 22.05.2018 che prevede l'istituto contrattuale della progressione economica interna alla categoria;
- l'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009;
- l'art. 35 del CCNL 22.1.2004, il C.C.N.L. del 22.05.2018;
- l'art. 9 del CCNL 11 aprile 2008, e l'art. 16 co. 6 del C.C.N.L. del 22.05.2018;

Richiamati:

- la deliberazione di G.C. n. 120 del 20.12.2019;
- la Determinazione n. 552 di Reg. gen. del 12/12/2019;
- la Deliberazione di G.c. n. 125 del 31.12.2019;
- il Contratto decentrato integrativo parte normativa 2019-2021 ed economica 2019 sottoscritto in data 31 dicembre 2019;
- il CCDI parte normativa 2019-2021, sottoscritto nella sua versione definitiva in data 31 dicembre 2019;

Richiamato in particolare l'art.13 (Progressione economica orizzontale) del CCDI del Comune di Veglie, sottoscritto in data 31 dicembre 2019;

DETERMINA

per tutto quanto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1. DI PRENDERE ATTO del verbale sottoscritto il 30.12.2021, depositato agli atti d'ufficio, recante l'integrazione alla graduatoria di merito redatta per ciascuna categoria e settore degli aventi diritto in base ai criteri previsti nell'art. 13 del CCDI del Comune di Veglie 2019/2021, di cui al verbale del 10 dicembre 2020;
2. DI DISPORRE, per le motivazioni espresse in narrativa, l'attribuzione della nuova posizione economica di sviluppo nell'ambito della categoria di inquadramento nel limite del 50 per cento del personale avente titolo a partecipare alle selezioni per ciascuna categoria e nei limiti delle risorse stanziato allo scopo anche al dipendente matr. 47 , cat. B3, B7<B3: PROGRESSIONE ECONOMICA DI SVILUPPO B8<B3, già dipendente dell'Amministrazione comunale ed all'epoca assegnato al primo Settore con decorrenza 1 gennaio 2019 e per € 498,33 con riferimento all'anno 2019, € 498,33 con riferimento all'anno 2020 ed € 38,33 con riferimento all'anno 2021;
3. DI LIQUIDARE in favore del suddetto dipendente la differenza della retribuzione tabellare dovuta per effetto del passaggio nella nuova posizione economica con decorrenza 1 gennaio 2019 e fino al 31 gennaio 2021;
4. DI IMPUTARE la spesa complessiva relativa all'annualità 2019, 2020 e 2021 pari ad € 1.034,99, oltre oneri ed IRAP sui rispettivi capitoli di competenza;
5. DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento al Responsabile del settore economico finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. DI PUBBLICARE altresì il presente provvedimento in Amministrazione trasparente.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Domenico CACCIATORE

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Veglie, lì 11/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 21

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/01/2022 al 26/01/2022 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.